

Dal caso Cogne all'arresto, caduta di un pm

Il procuratore di Aosta ai domiciliari: pressioni su un indagato per favorire un amico

di Luigi Ferrarella

Il magistrato reggente la Procura di Aosta, Pasquale Longarini, alla ribalta delle cronache anni fa, era uno dei due pubblici ministeri del processo ad Annamaria Franzoni per il delitto di Cogne, è stato arrestato (ai domiciliari) ieri su richiesta della Procura della Repubblica di Milano per le due ipotesi di reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità» e di «favoreggiamento».

a pagina 18

«Pressioni sull'imprenditore indagato» Arrestato il pm del delitto di Cogne

È a capo della Procura di Aosta. L'accusa: induzione indebita e favoreggiamento

MILANO Il magistrato reggente la Procura di Aosta, Pasquale Longarini, più noto per essere stato anni fa con la collega Stefania Cugge uno dei due pm del processo ad Annamaria Franzoni per il delitto di Cogne, è stato arrestato ieri su richiesta della Procura di Milano per le ipotesi di reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità» e di «favoreggiamento»: imputazioni per le quali il gip Giusi Barbara ha accolto gli arresti domiciliari chiesti dal pm Roberto Pellicano nei confronti del magistrato e di un coindagato imprenditore, Gerardo Cuomo, titolare del «Caseificio Valdostano» a Pollein che esporta anche in Francia e Svizzera. Per tutta la giornata sia il pm sia i militari del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano sono stati segnalati in trasferta ad Aosta a svolgere perquisizioni e interrogatori parallelamente all'esecuzione del provvedimento restrittivo a carico del pm Longarini che, da quando il precedente dirigente dell'ufficio Marilinda Minneccia era passata a Novara, sta svolgendo ad Aosta le funzioni di procuratore capo, in attesa che il Csm nomini il nuovo scegliendo tra i concorrenti (tra cui lui stesso).

La prima accusa, quella di «induzione indebita a dare o promettere utilità» (da 6 a 10 anni), poggerebbe sulla contestazione al pm di un illecito modellato su una sorta di triangolo di benefici incrociati. Longarini era infatti titolare di un procedimento penale a carico di un imprenditore alberghiero per reati di natura fiscale. E secondo l'ipotesi accusatoria gli avrebbe prospettato un modo per ammortizzare i rischi dell'inchiesta (sotto forma di soluzione del versante penale a fronte di un immediato pagamento in sede amministrativa) a condizione che l'albergatore per alcune categorie merceologiche fosse andato a rifornirsi da un imprenditore amico del magistrato, imprenditore peraltro (stando a quanto captato dalle indagini) in rapporti con ambienti contigui a clan di 'ndrangheta. Ne sarebbe sortita una serrata trattativa tra i due imprenditori, al cui esito l'albergatore avrebbe in effetti firmato un contratto per ricevere dall'altro imprenditore (quello amico del magistrato) forniture del valore di circa 70-100 mila euro l'anno. L'inchiesta, che ha utilizzato la testimonianza dell'albergatore e monitorato il pm con intercettazioni telefoniche, avrebbe inoltre indi-

viduato una vacanza con gli imprenditori senza alcuna spesa per il pm, episodio tuttavia non inserito in un'imputazione a parte.

Quanto alla seconda ipotesi, «favoreggiamento», a Longarini viene contestato di aver fornito all'imprenditore (quello amico e beneficiario del precedente triangolo) notizie di una inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.

Solo nelle prossime ore, o tramite un interrogatorio o attraverso quelli che saranno i suoi avvocati, è immaginabile che il magistrato opporrà alle accuse la propria rappresentazione dei fatti, così come solo nei prossimi giorni si potrà comprendere se e quanto le intercettazioni siano in grado di confermare le testimonianze. In linea teorica, infatti, la difesa del pm potrà svolgersi su due piani. O nel merito, rivendicando la propria estra-



neità e anzi indicandosi come l'incolpevole vittima di due imprenditori che lo avrebbero «messo in mezzo» a sua insaputa, e cioè che per loro scopi gli avrebbero attribuito ruoli in realtà mai avuti né millantati. O nella qualificazione giuridica, scelta da Milano per inquadrare i fatti: dal processo Ruby-Berlusconi in poi, infatti, ha mostrato tutta la sua complessità il nuovo reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità», introdotto dalla legge Severino nel 2012 con lo spaccettamento dalla vecchia «concussione» (reato del pubblico ufficiale che sfrutta la propria posizione per farsi dare un'utilità), che prima riuniva in sé sia la modalità «per costruzione» sia quella «per induzione». Tanto che, di fronte a orientamenti subito difformi, già nel 2013-2014 le Sezioni Unite della Cassazione dovettero intervenire a dare una prima bussola.

Luigi Ferrarella

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è



● Pasquale Longarini (nella foto) è il procuratore reggente della Procura di Aosta

● Era stato uno dei due pubblici ministeri titolari del processo nei confronti di Anna Maria Franzoni per il delitto di Cogne

70

mila euro il valore minimo delle forniture annuali pagate da un albergatore all'imprenditore amico del magistrato

10

anni la pena massima prevista per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità



La parola

LEGGE SEVERINO

La legge Severino regola la incandidabilità dei politici e il divieto di ricoprire cariche elettive e di governo dopo una condanna per delitti non colposi. Ha introdotto il nuovo reato di «induzione indebita a dare o promettere utilità».